

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro - con l'intervento dei

sigg. Magistrati:

Dott. Marcello De Cillis - Presidente

Dott. Vito Francesco Nettis - Consigliere

Dott. Liberato Paolitto - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 369/2014 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato in data 28 febbraio 2014

da

La Vopa Pietro e La Vopa Marco, eredi di La Vopa Giovanna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Tarsia e Maria Cristina Pinto,

APPELLANTI

contro

Saracino Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Felicini,

APPELLATO

Fatto e Diritto

1. – Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, depositato in data 13 gennaio 2003, La Vopa Giovanna conveniva in giudizio la parte, odierna appellata, per sentir accertare, e dichiarare, la legittimità del licenziamento alla stessa convenuta intimato in data 1° agosto 2002 nonché per ottenerne la condanna – previa compensazione di quanto da essa ricorrente dovuto a titolo di tfr e di mensilità aggiuntive (e relativi ratei), per il complessivo importo di € 12.001,44 – al risarcimento dei danni (patrimoniale e morale) subiti a seguito della revoca del mandato di agenzia (già intercorso con la Duomo Assicurazioni).

A fondamento delle spiegate domande deduceva la ricorrente che – a seguito di ispezione subita presso la propria agenzia di assicurazioni – erano emerse <<irregolarità della gestione contabile dell'agenzia>>, - nello specifico, che la propria





dipendente Saracino Vincenza (addetta alla cassa ed alla contabilità) aveva trattenuto <<pre>er sé i pagamenti effettuati per contanti dagli assicurati presso l'agenzia pur consegnando agli stessi le relative quietanze ed i relativi contrassegni>>, - e che, in ragione dei fatti (così) accertati, la preponente aveva risolto il rapporto di agenzia (recedendo dallo stesso per giusta causa, e senza preavviso).

Con distinto ricorso, depositato in data 9 febbraio 2004, la stessa La Vopa proponeva opposizione, davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, su ricorso di Saracino Vincenza, per il pagamento della somma di € 13.190,86 (a titolo di competenze di fine rapporto di lavoro, di cui € 10.136,00 per t.f.r.); e, in questa sede, l'opponente deduceva le medesime ragioni di credito (già) azionate col precedente ricorso.

1.1 - Resistente la convenuta (e opposta), riuniti i giudizi, l'adito Giudice, con sentenza del 17 dicembre 2013, accoglieva la domanda proposta per la dichiarazione di legittimità del licenziamento e, nel resto, rigettava la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda (risarcitoria) proposta dalla La Vopa.

Per quel che qui ancora interessa, l'adito Giudice – dopo aver ricostruito il fatto (sostanzialmente un'appropriazione indebita perpetrata, in danno della La Vopa, da Saracino Vincenza e Cardascio Carmela) posto a fondamento dell'intimato licenziamento (quale giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro) – ha escluso che, dalla condotta (così) alla lavoratrice contestata, e qual accertata – anche in esito al procedimento penale definito con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari (n. 2290/2012 del 17 luglio/24 novembre 2012), – fossero conseguiti i reclamati danni.

Più specificamente ha considerato il primo Giudice:

- che la parte non aveva quantificato il danno (per di più <<ri>riferibile anche alla condotta della Cardascio>>), <<ri>rimettendosi ... a una ctu inammissibilmente concepita come strumento di ricerca della prova>>;





- che <<Più radicalmente, parte ricorrente non offre la prova regina del danno che pretende subito, che solo l'effettivo avvenuto pagamento alla Duomo Assicurazioni, o comunque una qualche richiesta di quest'ultima, in via giudiziale o stragiudiziale, potrebbe garantire ... non prova in alcun modo la stessa sussistenza dell'obbligazione nei confronti della Duomo, che di fatto non è sorta se quest'ultima non ha preteso il pagamento (risolvendo, da par suo, la vicenda con la revoca dell'incarico) o comunque ad oggi si è prescritta ove dalla scoperta dell'integrazione del preteso danno non sono stati compiuti atti interruttivi. Sul punto il materiale e l'offerta probatoria di parte ricorrente, onerata della prova di un danno in concreto, sono praticamente inesistenti.>>;
- che, ancora, <<alcun elemento di prova>> era stato offerto quanto al danno <<da revoca del mandato di agenzia>>, sul punto la ricorrente avendo posto <<un inammissibile automatismo tra fatto potenzialmente generatore di danno e sussistenza in concreto del danno medesimo, senza alcunché provare, nemmeno a livello indiziario, o anche solo dedurre>>.
- **1.2** Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2014 La Vopa Pietro e La Vopa Marco, quali eredi di La Vopa Giovanna, hanno interposto appello.

Resiste Saracino Vincenza.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da separato dispositivo.

2. – Con un solo motivo l'appellante – che consolida la sua pretesa risarcitoria nell'importo di € 12.837,39, così rinunciando <<ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria>> - censura la gravata sentenza relativamente all'accertamento concernente il difetto di prova del reclamato danno.

Si spiega, così, da un lato che la responsabilità concorrente delle due dipendenti (la Saracino e la Cardascio) – nella consumazione del delitto di appropriazione indebita – integrava un'ipotesi di responsabilità solidale – tale da rendere ciascun debitore responsabile dell'intero, così rendendo inconferente il rilievo circa l'imputabilità del danno (anche) <<alla condotta della Cardascio>> - e, dall'altro, che – in esito all'ispezione





amministrativa disposta dalla Duomo Assicurazioni – risultava documentalmente provato che la preponente aveva trattenuto <<la>la somma di € 12.837,39 dal portafoglio della sig.ra La Vopa al netto delle provvigioni>> - così che il (maggior) importo azionato in via monitoria (per € 13.190,86) andava decurtato di quest'ultima somma, con un residuo a credito della lavoratrice pari ad € 353,47 -.

3. – L'appello è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso. Occorre premettere che il documento citato dagli appellanti – recante <<revoca del mandato di agenzia per giusta causa>> (con lettera raccomandata consegnata a mano e datata 30 luglio 2002) – nel ripercorre gli esiti dell'ispezione eseguita dalla preponente, presso l'agenzia in gestione a La Vopa Giovanna, non da affatto conto della circostanza esposta nel gravame (trattenuta, da parte della preponente medesima, della <<somma di € 12.837,39 dal portafoglio della sig.ra La Vopa al netto delle provvigioni>>).

Il documento in questione, inversamente, da conto della (ben diversa) circostanza secondo la quale <<L'Agenzia>> (e, dunque, la stessa La Vopa) aveva trattenuto detto importo in quanto <<in base all'estratto conto richiesto durante le operazioni di verifica all'Amministrazione delle Poste Italiane>> era emerso che <<al>
 <al>
 30/06/2002 sono state emesse 29 distinte di bollettini per ulteriori 57 accreditamenti sul conto postale d'agenzia per pagamenti di premi pari ad Euro 16.795,51 dei quali solo 3.958,12 Euro registrati a cassa.>>.

Il documento, dunque, esplicita – nei termini in cui è stato (correttamente) presupposto dallo stesso primo Giudice – che – nonostante i riversamenti postali (pagamento di premi assicurativi tramite bollettini di conto corrente postale) per complessivi \in 16.795,51 – l'Agenzia aveva registrato <<a cassa>> (cioè alla propria documentazione contabile ufficiale) il minor importo di \in 3.958,12, così che la relativa differenza (giustappunto pari ad \in 12.837,39) doveva considerarsi trattenuta dalla stessa agenzia.

3.1 – Come anticipato, il primo Giudice ha rilevato (tra l'altro) che la parte, odierna appellante, non aveva offerto la prova del danno, e cioè <<l'effettivo avvenuto pagamento alla Duomo Assicurazioni,





o comunque una qualche richiesta di quest'ultima, in via giudiziale o stragiudiziale>>.

Il gravame – che delimita l'àmbito della cognizione devoluta a questa Corte di merito – si risolve nella censura di una <<svista del primo Giudicante>> concernente il cennato documento del 30 luglio 2002.

Per quanto sin qui rilevato, al documento in questione deve attribuirsi un significato – consentaneo a quello presupposto dal primo Giudice e - del tutto incompatibile con la prova del reclamato danno.

La censura svolta dagli appellanti è, con ciò, destituita di fondamento.

4. - Le spese del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parti appellanti.

Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, rigetta l'appello proposto da La Vopa Pietro e La Vopa Marco, eredi di La Vopa Giovanna, nei confronti di Saracino Vincenza, avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2013; condanna La Vopa Pietro e La Vopa Marco al pagamento in solido, in favore di Saracino Vincenza, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre oneri, contributi accessori e rimborso forfettario delle spese della difesa, come per legge; da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.





Così deciso in Bari addì 12 aprile 2016.

Il Presidente dr. Marcello De Cillis

Il Consigliere estensore dr. Liberato Paolitto

